

ESFANTE



28327/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE - Presidente -
Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Rel. Consigliere -
Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -
Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -
Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Separazione
personale -
Assegno di
mantenimento

Ud. 17/10/2017 - CC

R.G.N. 27564/2016

Cas. 28327
Rep.

Assicuramento dati

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27564-2016 proposto da:

PR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILLA
2/A, presso lo studio dell'avvocato LUCIA CECCHI AGLIETTI,
rappresentata e difeso dall'avvocato ADELE D'ELIA;

- *ricorrente* -

contro

ZV, elettivamente domiciliato in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall'avvocato CINZIA ZANABONI;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 989/2016 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 14/06/2016;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
confermare la data di
diffusione del presente
provvedimento al
Canciere della Corte di
Cassazione e al
Canciere della Corte di
Appello di Firenze
e al Canciere della Corte di
Appello di Roma.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la statuizione del Tribunale di Grosseto, che, nel pronunciare la separazione dei coniugi **RP** e **VZ**, non ha riconosciuto l'assegno in favore della moglie. Per la cassazione della sentenza, **RP** ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, coi quali rispettivamente, deduce: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 112, in relazione agli artt. 183 e 115 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c.; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c.; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 156 c.c. 155 quater c.c. e 337 sexies c.c. **VZ** resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. I primi due motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, vanno rigettati. 3. Premesso che, in base all'insegnamento di questa Corte (Cass. SU n. 12310 del 2015), deve ritenersi ammessa ex art. 183 c.p.c. la modificazione sia nel *petitum* che nella *causa petendi*, quando la domanda modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, va escluso che il mancato esame di una questione puramente processuale possa dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest'ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (Cass. n. 22952 del 2015). 4. Lo svolgimento di attività

lavorativa retribuita (estetista) da parte della moglie è un accertamento che va esente dalle critiche che gli sono state mosse: anzitutto, il principio di non contestazione di cui al nuovo testo dell'art 115 c.p.c. è a torto richiamato in seno al ricorso, in quanto per la pregressa giurisprudenza (cfr. Cass. n. 19896 del 2015, vedi pure Cass. n. 1540 del 2007) e per effetto del disposto di cui all'art 167 c.p.c., il fatto non contestato (nella specie il rifiuto di un'offerta di lavoro) espunge il fatto stesso dall'ambito di quelli da provare; dovendo, poi, ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 02/04/2009 n. 8023; n. 01/10/2003, n. 15737; ord. 08/01/2015 n. 101) secondo cui spetta al giudice di merito di valutare l'opportunità di far ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico ed apprezzarne la rispondenza ai requisiti di legge, con valutazione di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, restando escluso che la censura in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo possa limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito.

5. Fondata è invece, la violazione di legge, dedotta col terzo motivo, che è adeguatamente specifico e che attiene non già al fatto, come erroneamente dedotto dal controricorrente, ma al criterio legale del diritto all'assegno. I giudici d'appello hanno escluso il diritto all'assegno della moglie separata, sul presupposto che quanto da lei guadagnato sia "sufficiente per il suo mantenimento". Nel valutare l'adeguatezza dei redditi, la statuizione non tiene conto del principio, ribadito anche di recente (Cass. n. 12196 del 2017), secondo cui: "La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati"

cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio".

6. Il quarto motivo è infondato. La sentenza si è attenuta al condivisibile principio (Cass. n. 25420 del 2015; n. 4203 del 2006) secondo cui: "In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico -corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile- del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli".

7. La sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta i motivi primo, secondo e quarto, accoglie il terzo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2017.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 28 NOV. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

CASSAZIONE.net